



## Decreto n° 05 / Pres.

Trieste, 15 gennaio 2018

Copia dell'originale firmato digitalmente.

### oggetto:

REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE OPERE DI PREVENZIONE E PER L'INDENNIZZO DEI DANNI ARRECATI AL PATRIMONIO ZOOTECNICO, ALLE COLTURE E AI BENI UTILIZZATI PER L'ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA O DI ALLEVAMENTO DALLE SPECIE ORSO BRUNO, LINCE E LUPO, IN ESECUZIONE DELL'ARTICOLO 39, COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2008, N. 6 (DISPOSIZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE FAUNISTICA E PER L'ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ VENATORIA) EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 MAGGIO 2009, N. 128.

### Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 15/01/2018

### Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 12/01/2018

GABRIELLA DI BLAS

in data 15/01/2018

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
il Presidente	

**Vista** la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

**Vista** la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e, in particolare, l'articolo 11 ai sensi del quale "Al fine di garantire la salvaguardia e la conservazione delle specie Orso bruno (*Ursus arctos*), Sciacallo dorato (*Canis aureus*), Lince (*Lynx lynx*) e Lupo (*Canis lupus*), appartenenti a specie di interesse comunitario ai sensi della direttiva 92/43/CEE, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'esecuzione di opere di prevenzione dei danni arrecati da tali specie e a indennizzare i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento. Sono indennizzabili, altresì, i danni arrecati dalla specie Orso bruno ad altri beni o attività";

**Visto** il "Regolamento per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l'indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento dalle specie Orso bruno, Lince e Lupo, in esecuzione dell'articolo 39, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)" emanato con proprio decreto 15 maggio 2009, n. 0128/Pres.;

**Visto** il proprio decreto 30 maggio 2011, n. 0120/Pres. con il quale sono state apportate alcune modifiche al citato regolamento emanato con proprio decreto 15 maggio 2009, n. 0128/Pres.;

**Atteso** che con la legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 "Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria" è stato modificato l'articolo 11, comma 1 della legge regionale 6/2008, autorizzando la Regione a indennizzare i danni arrecati dallo sciacallo dorato (*Canis aureus*) al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento, nella stessa misura (100%) già prevista per altre tre specie di grandi carnivori (orso lince e lupo) di interesse comunitario ai sensi della direttiva 92/43/CEE (direttiva "Habitat") e, in secondo luogo, autorizzando l'erogazione di contributi per opere di prevenzione dei danni arrecati dallo sciacallo dorato nella stessa misura (90%) già prevista per citate altre tre specie di grandi carnivori;

**Ritenuto** necessario apportare le necessarie modifiche al regolamento emanato con proprio decreto 15 maggio 2009, n. 0128/Pres. al fine di dare esecuzione alla citata modifica dell'articolo 11, comma 1 della legge regionale 6/2008;

**Ritenuto** altresì opportuno aggiornare il citato regolamento per renderlo conforme alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato;

**Ritenuto** inoltre opportuno modificare il detto regolamento prevedendo, in particolare:

- l'aumento del contributo massimo erogabile per la realizzazione di opere di prevenzione;
- una ulteriore specificazione della documentazione da allegare all'atto della presentazione della domanda di contributo ed ai fini della liquidazione dell'indennizzo dei danni, in considerazione della disciplina vigente sugli aiuti di Stato;
- l'aggiornamento formale della modulistica esistente (allegati A e B al regolamento);

**Vista** la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";

**Visto** il proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., concernente il Regolamento di

organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali;

**Visto** l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**Visto** l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

**Su conforme** deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2017, n. 2650;

### **Decreta**

**1.** È emanato il "Regolamento recante modifiche al regolamento per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l'indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento dalle specie Orso bruno, Lince e Lupo, in esecuzione dell'articolo 39, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) emanato con decreto del Presidente della Regione 15 maggio 2009, n. 128", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**2.** È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -